



## IL RETTORE

- VISTO lo Statuto dell'Università Telematica e-Campus e successive modificazioni;
- VISTA la legge 9 maggio 1989 n. 168, recante "norme sull'autonomia universitaria";
- VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241, in materia di "procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- VISTA la legge 29 luglio 1991, n. 243, in materia di "operatività delle università non statali legalmente riconosciute";
- VISTO il decreto interministeriale del 17 aprile 2003, recante "criteri e procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie, abilitate a rilasciare titoli accademici, di cui all'articolo 3 del decreto 3 novembre 1999, n. 509";
- VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, recane "norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";
- VISTA la legge 8 novembre 2021, n. 163, recante Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti;
- VISTO il Decreto Ministeriale 6 giugno 2022 n. 554, recante "Specifiche disposizioni transitorie per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo";
- VISTO il Decreto interministeriale 20 giugno 2022, n. 567, recante "Specifiche disposizioni transitorie per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo" (Attuazione articolo 7, comma 1, della Legge 8 novembre 2021, n. 163);
- VISTO il Decreto interministeriale 5 luglio 2022, n. 654, recante "Laurea Magistrale abilitante alla professione di Psicologo - Classe LM-51" (Attuazione articoli 1 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163);
- VISTA la delibera del Comitato Tecnico Ordinatore del 27 marzo 2024;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 9 aprile 2024;

## DECRETA

Il bando di ammissione alla prova pratica valutativa (PPV) per l'anno 2024:

### Sommario

Art. 1 – Attivazione e sessioni

Art. 2 – Finalità

2.1 – Commissione

Art. 3 – Requisiti per partecipare

Art. 4 – Procedura di iscrizione alla PPV

4.1 – Procedura di iscrizione in caso di assenza

4.2 – Procedura di iscrizione in caso di mancato superamento di prova precedente

Art. 5 – Modalità di partecipazione

Art. 6 – Esiti della prova

### 1 – Attivazione e sessioni

Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della L. n. 163/2021 recante "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti" coloro che hanno conseguito o che conseguono la laurea Magistrale in Psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo e di una prova pratica valutativa orale abilitante.

Per i laureati LM51 (previgenti ordinamenti non abilitanti) che concluderanno, entro i termini di seguito indicati, il tirocinio (TPV) di 750 ore attivato a seguito dei decreti attuativi n.554 del 06/06/2022 e n.567 del 20/06/2022, l'Università' eCampus attiverà, per l'anno 2024, due sessioni d'esame per la Prova Pratica Valutativa (PPV) per l'abilitazione all'Albo A degli psicologi.

SESSIONE	TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA
1° sessione: <i>Luglio 2024</i>	Dal 2 maggio al 3 giugno 2024
2° sessione: <i>Novembre 2024</i>	Dal 21 settembre al 21 ottobre 2024

Ad ogni sessione sarà possibile ammettere un numero massimo di 150 partecipanti.

### 2 – Finalità e svolgimento

La prova orale abilitante all'esercizio della professione di Psicologo è finalizzata all'accertamento delle capacità del candidato di riflettere criticamente sulla complessiva esperienza di tirocinio e sulle attività svolte, nonché di essere in grado di adottare un approccio professionale fondato su modelli

teorici e sulle evidenze e conforme ai principi etici, ai doveri e alle regole di condotta della professione.

La prova è unica e verte sull'attività svolta durante il Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) e sui legami tra teorie/modelli e pratiche professionali, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale.

Oggetto della prova e della relativa valutazione sono le attività pratiche supervisionate, che prevedono l'osservazione diretta e lo svolgimento di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali, fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale, e che contribuiscono, insieme alle conoscenze teoriche maturate, all'acquisizione di un bagaglio di competenze necessario per l'accesso alla professione di psicologo. Tali competenze fanno riferimento agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell'articolo 1 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica.

## **2.1 – Commissione**

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.M. 567/2022 la PPV è valutata da una commissione giudicatrice, in composizione paritetica, composta da almeno quattro membri. I membri della commissione giudicatrice sono, per la metà, docenti universitari di discipline psicologiche, uno dei quali con funzione di Presidente, designati dall'Ateneo presso il quale si svolge la prova, e, per l'altra metà, professionisti designati dall'Ordine professionale territorialmente competente, iscritti da almeno cinque anni al relativo Albo.

È inoltre prevista la nomina di un membro sostituto.

## **3 – Requisiti per partecipare**

Per poter accedere alla Prova Pratica Valutativa è necessario rispettare i seguenti requisiti:

- essere in possesso di diploma di laurea in Psicologia classe LM-51 o di Laurea Specialistica classe 58/S in base al previgente ordinamento didattico non abilitante ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente;
- aver svolto il Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) di 750 ore ai sensi della L. 163/2021 recante "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti" e dei successivi decreti attuativi n.554 del 06/06/2022 e n.567 del 20/06/2022;

NON sono ammessi alla prova pratica valutativa coloro che, pur in possesso del titolo di laurea in psicologia (Classe 58/S o LM-51), abbiano svolto il tirocinio annuale post-lauream (1000 ore), ai sensi del decreto del 13 gennaio 1992, n. 239.

#### **4 – Procedura di iscrizione alla PPV**

Per iscriversi alla sessione è necessario compilare la domanda di iscrizione online allegando alla stessa i seguenti documenti:

- a) Copia Carta d'Identità
- b) Copia Codice Fiscale
- c) Ricevuta di versamento della tassa di ammissione agli esami di € 49,58 prevista dall'art.2, comma 3, del D.P.C.M. 21/12/1990, effettuato su bollettino c/c postale n. 1016, reperibile presso gli Uffici Postali, intestato a Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara - Tasse scolastiche, causale obbligatoria (da scrivere sul retro del bollettino): tassa ammissione esame stato abilitazione alla professione di Psicologo Albo A
- d) Libretto attestante lo svolgimento del Tirocinio Pratico Valutativo di 750 ore
- e) Eventuale CED corredato di richiesta di ausilio e/o tempi aggiuntivi

L'ultimo passaggio della procedura di iscrizione online prevede il pagamento del contributo di €516 (€500 tasse universitarie + €16 marca da bollo) mediante PagoPA. Questo passaggio è vincolante al fine della valutazione ed approvazione della domanda.

L'ufficio preposto valuterà la domanda presentata e, se la stessa sarà ritenuta idonea, invierà una mail di conferma dell'avvenuta iscrizione.

Qualora l'ufficio dovesse riscontrare la mancanza dei requisiti o errori nella documentazione provvederà a inviare debita comunicazione per segnalare l'esclusione o per richiedere la correzione dei documenti precedentemente presentati

##### **4.1 – Procedura di iscrizione in caso di assenza**

Qualora si fosse verificata l'assenza alla PPV dopo corretta iscrizione, il candidato potrà iscriversi alla successiva sessione senza versare nuovamente le tasse di cui ai punti c) e d) dell'Art 4, dovrà comunque presentare il modulo di iscrizione di cui al punto b).

##### **4.2 – Procedura di iscrizione in caso di mancato superamento di prova precedente**

Qualora si fosse verificato il mancato superamento della PPV, il candidato potrà iscriversi alla successiva sessione previa nuova presentazione della domanda e versamento delle tasse di cui ai punti c) e d) dell'Art 4.

#### **5 – Modalità di partecipazione**

La PPV si svolge come indicato all'Art. 2.

A seguito delle approvazioni delle domande verrà predisposto un calendario relativo le convocazioni alle prove.

## 6 – Esiti della prova

La valutazione prevede una votazione massima di 100 punti e l'abilitazione è conseguita con una votazione di almeno 60/100.

Gli esiti della prova saranno visionabili sulla sezione preposta dell'area personale del candidato e alla pagina dedicata del sito eCampus <https://www.uniecampus.it/studenti/stage-e-placement/stage-e-tirocini/tirocinio-professionale-post-lauream-per-psicologi/ppv-albo-a/index.html>.

Dato a Novedrate, 10 aprile 2024  
D.R. n. 103/24

F.to Il Rettore  
Prof. Enzo Siviero

Copia conforme all'originale,  
Novedrate 10 aprile 2024

